

	Pensionati	COLF	Perceutori Naspi DisColl DS Agr.	RDC	Altri					
					Beneficiari nel 2021 di una delle indennità Covid	Coll. Coord. e cont.	Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti	Lavoratori dello spettacolo	Lavoratori autonomi privi di partita IVA	Incaricati alle vendite a domicilio
BENEFICIARI	Titolari di uno o più trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (pensione di ogni tipologia, assegno sociale; assegni/pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, assegni di accompagnamento alla pensione come ad es. Ape sociale; isopensione; assegno straordinario, ecc.)	Lavoratori con contratto di lavoro domestico	NASpi e DisColl riferite al mese di giugno 2022 Percezione nel 2022 della DS Agricola di competenza del 2021	Nuclei beneficiari di RDC	Beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dai DL 22/2021 (commi da 1 a 10) e dal DL 73/2021 (art.42)	Titolari di rapporti Co.Co.Co (art. 409 Cpc). Contratto attivo alla data del 18 maggio 2022	Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti	Lavoratori dello spettacolo	Titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 CC), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Incaricati vendite a domicilio (Dlgs 114/1998)
DOMANDA	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
PAGAMENTO	Automatico Mese di luglio 2022	Mese di luglio 2022	Automatico Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre	Automatico Mese di luglio 2022	Automatico Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre	Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre	Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre	Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre	Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre	Pagamento successivo all'invio delle denunce mensili dei datori di lavoro. Si ipotizza il pagamento non prima di settembre
REQUISITI NOTE*	- Residenza in Italia - Limite reddito individuale: imponibile fiscale 2021 non superiore a 35.000 euro (escluso il TFR, il reddito della casa di abitazione, competenze arretrate a tassazione separata) *Il bonus è erogato dall'Ente sulla base dei dati disponibili. Successiva verifica del reddito (incrocio banche dati)	Uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022 *esplicito richiamo ai Patronati e alla tabella ministeriale relativa al punteggio (4 punti)		*Non viene corrisposta nel caso in cui nel nucleo sia presente almeno un beneficiario dell'Indennità 200 euro ad altro titolo.		- Contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 - Iscrizione alla Gestione Separata INPS - Reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021	- almeno 50 giornate nel 2021	- almeno 50 contributi giornalieri nel 2021 - reddito per rapporti di lavoro con iscrizione exENPALS non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021	- accreditato di almeno un contributo mensile riferito al contratto di lavoro occasionale nel 2021	- Iscrizione al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata - Reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro - partita IVA attiva
NOTE COMUNI: il "bonus" non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef. Le indennità non sono tra loro compatibili e sono corrisposte a ciascun soggetto una sola volta.										